

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 settembre 2015, in Roma, via Principe Amedeo, n. 5/b, si sono incontrati:
la società G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni spa (di seguito, per brevità, "GMF" o "la società cessionaria"), con sede in Perugia, strada Ferrini, n. 42, in persona dal suo amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* sig. Paola Giancarlo

-da una parte-

e

le Organizzazioni Sindacali:

Fisascat-Cisl nazionale, in persona di Daniela Rondinelli,

Filcams-CGIL nazionale, in persona di Andrea Montani;

Uiltucs nazionale, in persona di Antonio Vargiu;

unitamente alla strutture territoriali ed alle RSA aziendali.

-dall'altra parte-

Le parti riunite,

premessò che

a.- GMF è una società che esercita l'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti vari, alimentari e non alimentari. La società è parte del Gruppo Unicom spa;

b.- alla data odierna esiste la concreta possibilità che GMF, entro breve termine, ma comunque successivamente all'avvenuta definitiva omologa della procedura di concordato preventivo avviata dalle società Duegi srl a socio unico e Cadla spa, si renda cessionaria, perfezionando la relativa acquisizione, dei rami di azienda costituiti dai punti vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari indicati nel prospetto allegato al presente accordo sindacale (allegato 1) quale parte integrante di esso, in conformità al bando di gara pubblicato dal Tribunale di Arezzo in data 15 aprile 2015. Tali rami di azienda, come risulta dal prospetto ora citato, sono di proprietà delle società Duegi srl a socio unico in concordato preventivo e Cadla spa in concordato preventivo ed hanno attualmente in forza i dipendenti che sono parimenti indicati nel medesimo prospetto (allegato 1);

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. From left to right, there are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or short names, representing the various parties to the agreement.

c.- l'attività dei menzionati rami di azienda è da tempo cessata. Ciò comporta che l'eventuale acquisizione dei rami medesimi, essendo destinata a perfezionarsi successivamente all'omologa delle procedure concordatarie, in un momento in cui le società cedenti saranno a tutti gli effetti "... imprese nei confronti delle quali vi è stata omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni ...", è destinata ad avvenire nella situazione regolata dall'art. 47, comma 5, della legge 30 dicembre 1990, n. 428, vale a dire in un contesto in cui non operano le garanzie stabilite dall'art. 2112 c.c.;

d.- in data 31 agosto 2015 GMF, ravvisando che il perfezionamento dell'acquisizione avrebbe potuto essere ormai prossimo, ha inviato alle Segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali indicate in epigrafe, nonché alle RSA/RSU interessate, una comunicazione con la quale, sul presupposto ipotetico e condizionante di potere nel prossimo futuro rendersi cessionaria dei vari rami di azienda, ha chiesto un incontro ai medesimi interlocutori sindacali, con l'intento anche di avviare la procedura informativa disciplinata dall'art. 47 della legge 30 dicembre 1990, n. 428, al fine di promuovere l'esame congiunto delle varie problematiche, concernenti i rapporti di lavoro, legate alla predetta eventuale e futura acquisizione;

e.- in data 14 settembre 2015 è stato avviato in Arezzo l'esame congiunto della situazione, il quale è proseguito in Roma alla data odierna. Al termine di esso, è emersa la disponibilità delle parti di definire consensualmente, in carenza delle garanzie legali dettate dall'art. 2112 c.c., la cornice di regole convenzionali che dovranno trovare applicazione se e quando GMF dovesse perfezionare l'acquisizione dei vari rami di azienda, una volta divenuta definitiva l'omologa delle procedure concordatarie in corso;

f.- all'esito della discussione, dopo un confronto molto approfondito, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti

condizioni



1.- Premesse.

1.1.- Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

2.- Salvaguardia dell'occupazione.

2.1.- Nel caso in cui l'acquisizione dei vari rami di azienda menzionata in premesse si perfezionasse, GMF procederà all'assunzione alle proprie dipendenze di un numero minimo di dipendenti, già in forza ai rami di azienda medesimi, non inferiore al 60% delle unità lavorative rappresentanti complessivamente la forza lavoro afferente i rami di azienda predetti alla data del trasferimento, in deroga migliorativa per i lavoratori rispetto alla percentuale minima prevista dal bando di gara pubblicato dal Tribunale di Arezzo e richiamato nelle premesse. La scelta del personale da assumere sarà effettuata dalla società cessionaria secondo criteri oggettivi di professionalità e compatibilmente con le prevedibili necessità della tipologia del lavoro.

2.2.- I dipendenti saranno da GMF assunti, dopo essere stati licenziati dal precedente datore di lavoro ed essere stati inseriti nelle liste di mobilità. L'assunzione del personale rientrante nella percentuale del 60% dovrà avvenire entro 15 febbraio 2016 e dovrà avvenire a tempo indeterminato.

2.3.- Ai dipendenti neo assunti GMF garantirà l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore terziario e servizi applicato presso GMF.

3.- Future eventuali ulteriori assunzioni.

3.1.- Qualora GMF dovesse registrare la necessità di assumere ulteriori unità lavorative, anche con contratto a termine o part time, in alcuno dei rami medesimi, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il diritto di precedenza nelle assunzioni troverà applicazione ramo di azienda per ramo di azienda, nel senso che i lavoratori beneficiari del diritto medesimo avranno precedenza nell'assunzione ove GMF effettuasse nuove assunzioni nel medesimo ramo di azienda a cui i lavoratori medesimi erano in forza prima del trasferimento e tra questi ci siano le specifiche qualifiche di cui GMF ha necessità.

3.2.- Il diritto di precedenza avrà durata sino al 15 febbraio 2017.

3.3.- Una volta esaurita la platea degli aventi diritto alla precedenza nell'assunzione, GMF, in caso di ulteriori necessità di lavoro, valuterà la possibilità e la convenienza di formulare un'offerta di contratto di lavoro prioritariamente a coloro che già prestarono la loro opera,

con mansioni e con qualifica analoghe a quella richiesta, nell'ambito di rami di azienda limitrofi a quello interessato dall'ulteriore assunzione, ubicati nel raggio di 50 chilometri rispetto a questo.

4.- Presupposto condizionante.

4.1.- Il presente accordo viene dalle parti concluso e sottoscritto sul presupposto determinante, la cui realizzazione è al momento ancora incerta, che GMF perfezioni, dopo la definitiva omologa delle procedure concordatarie pendenti ed entro il 31 dicembre 2015, l'acquisizione dei rami di azienda indicati nell'allegato 1. Qualora tale presupposto, anche temporale, non dovesse realizzarsi, il presente accordo non avrà efficacia.

4.2.- Il presente accordo, ove il presupposto determinante si realizzasse, si considera inoltre stipulato ai sensi dell'art. 47 della legge 30 dicembre 1990, n. 428. Il presente accordo vale pertanto anche a soddisfare la condizione prevista al punto b.- del bando di gara pubblicato dal Tribunale di Arezzo, il quale richiede la conclusione di un accordo sindacale ai sensi dell'art. 47, commi 4 bis e seguenti, della citata legge n. 428 del 1990.

4.3.- Le regole stabilite nel presente accordo troveranno applicazione anche al personale in forza al ramo di azienda di Barberino, nel caso in cui GMF perfezionasse in futuro l'acquisizione anche di tale ramo.

4.4.- Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di gennaio 2016 in sede territoriale e entro il mese di giugno 2016 in sede nazionale per una verifica dell'accordo.

5.- Procedura ex art. 47 della legge n. 428 del 1990.

5.1.- Le parti danno per regolarmente e completamente assolti gli obblighi procedurali imposti dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

Allegati: n. 1 come da testo.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, il

G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni spa

Filcams-CGIL

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are two signatures, one of which appears to be 'Filcams-CGIL'. In the center and right, there are several larger, more complex signatures, likely representing the management of G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni spa. The signatures are written over the printed text of the agreement.

Fisascat-CISL

Delegato
Uitucs *negotium*
RSA

ph. *RB*
5 *LS*
LS
LS